

BASLINI. Sta bene. Ripeto che avevo usato il verbo devolvere, perchè era già stato usato nell'articolo 13-ter.

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLETTI, *relatore*. A proposito di questo emendamento, devo dichiarare che ieri svolsi le ragioni per cui la Giunta del bilancio aveva creduto, dopo che fu presentato l'emendamento del Governo per una sopratassa di lire due sui biglietti ferroviari, di mantenere la sua deliberazione precedente, favorevole alla tassa dei passaporti.

L'emendamento che riduce la sopratassa da lire due a una lira non è stato esaminato dalla Commissione. Per accordo preso col presidente della Giunta, dichiaro che, su questa proposta, i commissari non votano in nome collettivo, ma si riservano ciascuno la propria libertà di azione. Io voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ma dove sono questi altri membri della Giunta che vorrebbero votare singolarmente?

FALLETTI, *relatore*. Ho voluto dire che la Commissione non si è pronunziata.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, c'è un ordine del giorno della Commissione a questo articolo 28.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È assorbito.

FALLETTI, *relatore*. Lo svolsi ieri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Vorrei pregare il relatore di riflettere che l'ordine del giorno, di cui si parla, relativo alle facilitazioni ferroviarie, è assorbito nell'emendamento dell'onorevole Baslini.

Era logico che l'onorevole relatore nella discussione generale lo mantenesse, poichè egli allora proponeva di conservare la tassa di due lire sui passaporti; ma oggi che si è preferito il sistema delle tessere ferroviarie con le facilitazioni domandate in quell'ordine del giorno, evidentemente esso non ha più ragione di essere. Quindi il Governo prega la Giunta di ritirarlo, perchè si è già soddisfatto al suo desiderio in modo ancora più efficace che con un ordine del giorno, cioè, con una disposizione di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FALLETTI, *relatore*. Poichè nel senso si intende l'emendamento che, in corrispettivo della sopratassa saranno accordate le facilitazioni di viaggio chieste dalla Giunta, questa non ha ragione di insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Morpurgo...

MORPURGO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 28 rimane così formulato:

Art. 28.

È dovuta dai vettori, una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'articolo 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla